

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

Oggetto: Ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Chiusura di cimiteri comunali, parchi e giardini pubblici fino al 25 marzo 2020.

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Ricordato che in attuazione del predetto decreto-legge, sono stati emanati i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, recanti disposizioni attuative del sopra richiamato decreto legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna dei giorni 8 e 10 marzo 2020, recanti misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Richiamate le proprie ordinanze prot. n. 10624 e 10852 del 25 febbraio 2020, nonché la propria ordinanza prot. n. 12293 del 2 marzo 2020;

Considerato l'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che evidenzia il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Dato atto che l'art. 1, comma 1, lett. a) del sopra richiamato d.p.c.m. 8 marzo 2020 prevede di "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. (...)*";

Considerato che, nonostante le prescrizioni in essere, sono pervenute segnalazioni circa comportamenti non rispettosi del divieto di assembramento presso parchi e giardini pubblici e al mancato rispetto della distanza interpersonale sulle panchine;

Ritenuto conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;

Considerato inoltre che, all'interno degli spazi cimiteriali, le sole attività legate alle procedure funebri (quali, a titolo esemplificativo, le attività di trasporto di cadavere, inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, nonché estremi saluti, purchè in forma strettamente privata) e quelle manutentive di carattere ordinario e straordinario, possano ritenersi necessarie;

Visto il Regolamento Comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 20 giugno 2013;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

Valutato necessario:

A) con riferimento ai cimiteri comunali

- chiudere al pubblico i medesimi, sino al giorno 25 marzo 2020 incluso. Sono garantiti i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, consentendo l'estremo saluto da parte dei familiari in forma strettamente privata;
- sospendere, all'interno degli stessi, ogni attività connessa a manutenzioni cimiteriali di iniziativa privata, mentre sono consentite quelle eseguite dal concessionario;

B) chiudere al pubblico parchi e giardini pubblici;

C) limitare l'utilizzo delle panchine, ovunque collocate, consentendo la seduta ad una sola persona per panchina;

Sentita la Prefettura di Modena;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

1. Le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi, valide fino al 25 marzo 2020:

A) con riferimento ai cimiteri comunali

- chiudere al pubblico i medesimi, sino al giorno 25 marzo 2020 incluso. Sono garantiti i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, consentendo l'estremo saluto da parte dei familiari in forma strettamente privata;
- sospendere, all'interno degli stessi, ogni attività connessa a manutenzioni cimiteriali di iniziativa privata, mentre sono consentite quelle eseguite dal concessionario;

B) chiudere al pubblico parchi e giardini pubblici;

C) limitare l'utilizzo delle panchine, ovunque collocate, consentendo la seduta ad una sola persona per panchina;

2. di dare indicazioni ai dirigenti comunali competenti di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente ordinanza;

3. di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Modena;
- Presidente dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Comando polizia municipale dell'Unione delle Terre d'Argine;

- Concessionario dei servizi cimiteriali;

4. di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione;

5. di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 13 marzo 2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli